

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia locale di cui agli artt. 4 e 7 della legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale 7 marzo 1986 n.65 e della Legge Regionale n. 40 dell' 8 Agosto 1995 e della L.R. n. 35 del 6.4.2000.

Per quanto concerne lo stato giuridico economico ed organizzativo si rinvia al C.C.N.L. e alle normative applicabili in materia secondo la gerarchia delle fonti del diritto vigente.

Art. 2

Collocazione del Corpo nell'Amministrazione Comunale

Il Corpo di Polizia Locale è organizzato in area autonoma e dipende direttamente dal Sindaco.

Il Sindaco sovrintende al servizio di Polizia Locale, impartendo le direttive, anche tramite l'Assessore Delegato, vigilando sullo espletamento del servizio, adottando i provvedimenti amministrativi previsti dalla legge e dai regolamenti, comunque svolgendo i necessari compiti di indirizzo, coordinamento e controllo.

Il Corpo di Polizia Locale è diretto da un Comandante, che è responsabile verso il Sindaco, in piena autonomia, dell'addestramento, disciplina e della gestione del Servizio.

Dall'eterogeneità delle mansioni affidate agli appartenenti al Corpo discende anche l'individuazione delle autorità alle quali i rispettivi componenti sono collegati da rapporto di subordinazione.

Art. 3

Funzioni, compiti ed ambito territoriale della Polizia Locale

La Polizia Locale svolge le funzioni e i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dai regolamenti generali e locali, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità locali.

L'ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Locale è quello del Comune di appartenenza fatti salvi i casi previsti dall'art. 23.

La Polizia Locale è strumento della società in cui opera che se ne avvale per difendere la propria sicurezza.

La coscienza dei doveri, la rettitudine, il rispetto dei valori morali e la possibilità di servire la comunità deve essere punto d'orgoglio di tutti gli addetti.

La Polizia Locale, con compiti di prevenzione e di repressione delle violazioni, provvede a:

a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, con particolare riguardo a quanto concerne la circolazione stradale, l'edilizia, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, l'igiene e la salute pubblica, i pubblici servizi e le attività ricettive;

c) assolvere incarichi di informazione, di accertamento, di raccolta di notizie e di rilevazione, richieste dalle Autorità ed uffici autorizzati;

d) segnalare tutte le notizie utili al miglioramento dei servizi comunali e tutte le necessità che di volta in volta si manifestano;

e) svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;

f) accertare gli illeciti amministrativi e curarne l'iter burocratico fino alla definizione;

g) prestare servizio d'ordine e di vigilanza e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune;

h) collaborare ai servizi e alle operazioni di Protezione Civile demandate dalla legge al Comune;

i) svolgere funzioni tipiche di prevenzione, di collaborazione e di educazione scolastica, anche attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione.

Il Corpo di P.L. per la particolare natura dei servizi che disimpegna deve inoltre ottenere il rispetto delle leggi con azioni di prevenzione, tenendo anche presente che le punizioni per i giovani sono prevalentemente disciplinari ed educative e non penali.

Art. 4

Funzioni di Polizia Giudiziaria

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, esercita funzioni di Polizia Giudiziaria assumendo a tal fine la qualità di:

a) Agente di polizia giudiziaria riferita agli Operatori;

b) Ufficiale di polizia giudiziaria riferita agli Istruttori, ai Funzionari ed ai Dirigenti (art.5 L.n.65/86 e art.221 C.P.P.).

Art. 5
Funzioni di Polizia Stradale

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito dell'Ente di appartenenza, esercita il servizio di Polizia Stradale previsto dall'art.11 del D.P.R. 30.4.92, n.285, consistente in:

- a) prevenzione ed accertamento di illeciti in materia di circolazione stradale;
- b) rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali ai fini giudiziari;
- c) predisposizione ed esecuzione di servizi diretti alla regolamentazione del traffico;
- d) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione.
- e) tutela e controllo sull'uso delle strade.

Il personale di Polizia Locale concorre, altresì alle operazioni di soccorso automobilistico stradale in genere.

Art. 6
Funzioni di Pubblica Sicurezza

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza esercita anche funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza e può essere attribuita la qualifica di Agente di P.S. su espresso riconoscimento da parte del Prefetto. Solo gli appartenenti al Corpo riconosciuti agenti di P.S. possono portare armi senza licenza ai sensi dell'art.73 del R.D. 6.5.1940, n. 635.

Art. 7
Collaborazione con le altre forze di Polizia

Il personale della Polizia Locale, nell'ambito del territorio comunale, collabora con le altre forze di Polizia, per la realizzazione di interventi coordinati sul territorio.

Nell'esercizio di tali funzioni il personale dipende operativamente e funzionalmente dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza nel rispetto delle intese intercorse fra le dette Autorità ed il Sindaco.

CAPO II
ORDINAMENTO E DOTAZIONE ORGANICA

Art. 8
Dotazione Organica

La dotazione organica del Corpo di Polizia Locale è determinata dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio, tenendo conto dei parametri previsti dalla legislazione Statale e Regionale.

Il contingente numerico deve tenere conto della estensione e della morfologia del territorio, della densità della popolazione residente e fluttuante, della densità commerciale e terziaria in genere, del livello di circolazione e traffico in transito ed è sottoposto periodicamente a valutazione in ottemperanza alle disposizioni dell'art.7 comma 2 della legge 65/86 e delle leggi regionali in materia.

Art. 9
Qualifiche

Nell'ambito del Corpo di Polizia Locale potranno essere istituite le seguenti qualifiche funzionali:

- a) Comandante - figura unica obbligatoria -;
- b) Vice - Comandante;
- c) Istruttore di vigilanza;
- d) Operatore di polizia locale.

Art. 10
Comandante

Il Comandante del Corpo Polizia Locale è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina, dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo e dei servizi di polizia locale attribuiti all'Ente (art.109 D.Lgs. 18.8.2000, n.267).

Deve essere la guida e il promotore di ogni attività di Polizia Locale, operare con incisività di decisione e assoluta imparzialità. La scelta etica deve essere razionale, il rigore del suo sforzo ben determinato e dignitoso, rifiutare l'appiattimento e mai rassegnarsi alle avversità.

Per l'organizzazione generale dei servizi deve operare con tutta la necessaria diligenza e scrupolosa osservanza delle leggi e in conformità alle funzioni di istituto ha il compito di:

- a) impartire le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi in conformità alle finalità e agli obiettivi dell'Amministrazione;
- b) coordinare l'attività dei servizi del Corpo con le altre Forze di Polizia e Protezione Civile, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione;

- c) mantenere i rapporti con la Magistratura, le Autorità di pubblica sicurezza e gli organismi del Comune o di altri Enti collegati al Corpo da necessità operative;
 - d) rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni, esterni ed in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
 - e) segnalare al Sindaco o suo delegato fatti e situazioni da valutare allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi erogati dall'Ente;
 - f) è responsabile di tutti i procedimenti assegnati al Servizio di Polizia Locale;
 - g) cura l'aggiornamento tecnico-professionale dei componenti il Corpo;
 - h) è responsabile della buona conservazione del materiale, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione all'ufficio di Polizia locale, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari;
 - i) può allontanarsi dal territorio comunale in orario di ufficio per particolari e motivate esigenze di servizio;
 - l) adottare le determinazioni previste dalla normativa vigente;
 - m) responsabilizzare i suoi subalterni sottoponendogli preventivamente le principali innovazioni da intraprendere, affinché le esaminino e presentino le loro osservazioni;
 - n) disporre la destinazione del personale secondo le necessità dei servizi;
 - o) controllare e impedire gli effetti negativi degli illeciti, dominare i sottoposti e gli stessi avvenimenti;
 - p) partecipare, quale membro esaminatore, alle commissioni di concorso per l'accesso nella Polizia Municipale.
- In caso di assenza o di impedimento, il Comandante del Corpo è sostituito dal vice-Comandante ove esista, ed in ogni caso dall'appartenente al Corpo con la qualifica più elevata presente in servizio o, a parità di qualifica dal più anziano nella stessa. In caso di ulteriore parità dal più anziano di età.

Art. 11

Vice-Comandante

Il Vice-Comandante esercita le funzioni vicarie di direzione del Corpo. Coadiuvato il Comandante secondo le direttive ricevute e contribuisce all'espletamento dei servizi degli operatori, sostituendoli nei casi di necessità. Ha l'obbligo di riferire tempestivamente al Comandante dei provvedimenti adottati, segnalando eventuali inconvenienti e formulando le proposte opportune. Deve sorvegliare costantemente la disciplina e l'esecuzione delle disposizioni attribuite agli agenti, controllare il regolare svolgimento di tutti i servizi, interni ed esterni, intervenendo di persona in tutti i casi di necessità e attuando col senso del dovere le direttive ricevute dal Comandante.

Art. 12

Istruttore di vigilanza

L'istruttore di Vigilanza assolve i compiti propri degli Operatori di P.L. e partecipa all'organizzazione ed al coordinamento delle attività svolte dagli appartenenti alle qualifiche inferiori nonché all'uso di strumenti tecnici di lavoro anche complessi.

La carica comporta notevole esperienza e preparazione tecnico-giuridica.

Art. 13

Operatore di P.L.

Gli Operatori di P.L. espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni d'istituto, elevano i relativi procedimenti verbali e comminano le sanzioni pecuniarie principali ed accessorie. Devono svolgere con cura e diligenza i doveri d'ufficio e di servizio nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute. Svolgono le proprie funzioni quali appiedati o a bordo dei veicoli, utilizzando tutti gli strumenti e le apparecchiature tecniche cui devono essere muniti per la esecuzione di tutti i compiti istituzionali.

Devono dare immediata esecuzione alle disposizioni impartite dai superiori. Non potrà abbandonare il servizio o il posto assegnato se non per motivate e inderogabili esigenze o forza maggiore.

Art. 14

Competenze comuni e disciplina

Tutti gli appartenenti al Corpo di P.L. devono:

- a) collaborare fra loro in modo da assicurare il migliore funzionamento di tutti i servizi;
- b) prendere atto dei compiti personalmente assegnati dal memoriale giornaliero di turnazione settimanale;
- c) aggiornarsi di propria iniziativa sulle disposizioni emanate;
- d) osservare scrupolosamente il segreto d'ufficio.

La dipendenza gerarchica nell'ambito del Corpo è determinata dalle qualifiche di inquadramento e si applica come indicato dall'art.10/ u.c.

Poiché la disciplina è la virtù civile delle persone libere, l'autodisciplina, la discrezione, la rettitudine, il pieno rispetto delle regole di servizio, sono note meritorie e indice di valori e di certezze.

CAPO III
ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 15

Modalità di accesso

Per i concorsi pubblici relativi all'assunzione del personale nel Corpo di Polizia Locale, oltre al possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Organico del Comune, dall'art.12 della L.R. 8 agosto 1995, n.40 -modificata dalla L.R. 6.4.2000,n.35 e dalle altre fonti di cognizione del diritto vigente, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) possesso delle patenti di guida "A" e "B" previste ed effettiva capacità alla guida di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli;
- b) idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere accertata preventivamente mediante visita medica U.S.L..

La selezione dei candidati avverrà con le modalità previste dal regolamento comunale sui concorsi.

Art. 16

Aggiornamento professionale

Tutti i componenti del Corpo di P. L. debbono di propria iniziativa curare l'istruzione tecnico professionale al fine di poter intervenire efficacemente in ogni esigenza di servizio.

Inoltre, sono obbligati a seguire, secondo le direttive del Sindaco o del Comando: corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione professionale; convegni, giornate di studio o corsi di lingue straniere.

Durante la frequenza ai corsi, il personale viene considerato in servizio e pertanto vengono corrisposte le indennità spettanti previste dalle norme contrattuali.

CAPO IV

SERVIZI DEL CORPO - MOBILITA' E DISTACCHI

Art. 17

Assegnazione ed impiego del personale

Al fine di perseguire, nella materia di competenza, gli obiettivi dell'amministrazione e di contribuire al regolare svolgimento della vita cittadina, il personale della Polizia Locale adempie, nel territorio di competenza, ai compiti ed alle funzioni di istituto previste dalle vigenti disposizioni in materia.

I servizi e l'impiego del personale, impostati conformemente alle finalità in prezenza indicati, vengono svolti secondo le direttive impartite dal Sindaco, anche tramite l'Assessore Delegato.

Tutti i componenti del Corpo di P.L. devono contribuire a instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione fra l'Amministrazione Comunale e la cittadinanza, al fine di ottenere una proficua funzionalità di tutti i servizi. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle informazioni o richieste dei cittadini, prospettando per ogni problema la soluzione possibile.

L'operatore di P.L. è tutore delle necessità del cittadino e deve essere quotidianamente presente sul territorio, in servizio appiedato o con ciclomotore.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire in tutte le funzioni d'istituto. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei luoghi o nei compiti stabiliti dal superiore gerarchico. Nel caso di pericolo temuto, di incidente o di infortunio l'intervento deve essere immediato.

Oltre la redazione dei verbali o dei rapporti specifici gli addetti ai servizi di P.L. devono sempre redigere rapporto scritto di interventi o conoscenze dovute a fatti consequenziali a futura memoria.

Art. 18

Orari e turni di servizio

Il Comandante o un suo delegato, avrà cura di redigere settimanalmente il turno di servizio degli operatori e di impartire anche verbalmente disposizioni particolari e programmi di lavoro.

I servizi operativi si svolgono comprese le festività, articolati in turni di almeno 6 ore. Quando particolari esigenze di servizio lo richiedano, il personale è tenuto a prestare la sua opera anche per un orario superiore a quello indicato o diviso in due turni. In questi casi la prestazione eccedente sarà compensata con le modalità previste dal contratto di lavoro. La turnazione

viene programmata con rotazione ciclica almeno settimanale.

Il personale dipendente ha l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e di conoscere tempestivamente eventuali variazioni.

Il prolungamento del servizio è obbligatorio in situazioni di necessità o per compiere operazioni di servizio non procrastinabili.

Art. 19
Reperibilità

L'Amministrazione, su proposta del Comandante e sentite le OO.SS. di categoria istituisce turni di reperibilità in relazione a determinati servizi istituzionali, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto. Il personale attivato deve raggiungere il posto indicatogli entro 30 minuti dalla chiamata.

Nei casi di straordinaria emergenza tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità, a disposizione dei servizi necessari.

Art. 20
Riposo settimanale

I riposi settimanali sono programmati a cura del Responsabile del servizio tenendo conto, per quanto possibile le esigenze del personale con quelle di servizio. Qualora per esigenze di servizio, il riposo settimanale non viene usufruito, il dipendente lo recupera secondo quanto stabilito dal CCNL.

Art. 21
Congedo ordinario

Gli appartenenti al Corpo della P.L. usufruiscono annualmente dei congedi loro spettanti ai sensi della normativa vigente. Il congedo ordinario è concesso dal Sindaco o dall'Assessore delegato per il Comandante, dal Comandante per tutti gli altri sotto ordinati.

L'effettuazione dei congedi nel periodo estivo, durante le festività pasquali e natalizie deve essere programmata entro il mese di febbraio di ogni anno.

Al personale va garantito a turno un interrotto periodo di ferie di 15 giorni da godere possibilmente tra il 01 giugno ed il 30 settembre di ogni anno, ad esclusione del mese di Agosto. Per i restanti periodi la richiesta va inoltrata almeno sette giorni prima dalla data di inizio dello stesso, ad eccezione della richiesta di congedo per gravi motivi familiari, per i quali è sufficiente chiederne autorizzazione a mezzo telefono, senza anticipo.

Gli interessati devono a tal fine presentare domanda di congedo per il periodo prescelto. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni del CCNL.

Art. 22
Distacchi e comandi

I distacchi e i comandi sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di P.L. nell'ambito dei criteri previsti dall'art.4 della legge 7.3.1986, n. 65 e dagli artt.4,5 e 6 della L.R. n. 40 del 1995 e purché la disciplina rimanga quello del Corpo.

Gli appartenenti alla P.L. possono effettuare servizi di natura temporanea, presso altre Amministrazioni locali, per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni o altre evenienze straordinarie.

I distacchi e i comandi dovranno essere deliberati dalla Giunta Municipale, sentito il Comandante del Corpo. Per motivi di urgenza, nei casi di soccorso a seguito di calamità naturali o disastri, il distacco deve essere deciso con determinazione del Sindaco, previa comunicazione al Prefetto. Nei casi di distacco presso altro Comune, l'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato.

CAPO V
NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 23
Cura dell'uniforme e della persona

Il personale della P.L., durante il servizio di istituto, è tenuto ad indossare l'uniforme, salvo diverse disposizioni. Non è consentito l'uso dell'uniforme nello svolgimento delle attività private. Gli appartenenti al Corpo devono avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona, al fine di evitare giudizi negativi, che possano arrecare pregiudizio al prestigio ed al decoro del Corpo. Non è consentito variare la foggia

dell'uniforme. Non è consentito, altresì, usare monili che possano alterare l'aspetto formale all'uniforme stessa. Il Comandante può con autorizzazione motivata consentire al personale di svolgere particolari servizi in abiti civili.

Art. 24
Comportamento in pubblico e interno al Corpo

Durante l'espletamento del servizio, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto ed un comportamento irreprensibile operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia del cittadino e deve tendere sempre al miglioramento dei servizi alla collettività.

Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini fornendo adeguate informazioni e indicazioni con cortesia e disponibilità, senza soffermarsi oltre il necessario.

L'uso del telefonino privato è consentito solo in caso d'urgenza.

Sono vietate le indicazioni personali sugli appartenenti al Corpo. I rapporti interni vanno improntati al reciproco rispetto, collaborazione e cortesia.

Per quanto non previsto si applica il codice di comportamento dei dipendenti della P.A. (G.U. n.84 del 10.4.2001).

Art. 25

Il saluto

Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo, verso i cittadini, i cortei funebri, le istituzioni, i simboli e le autorità che li rappresentano, è un dovere per il personale della P.L..

Il saluto si effettua portando la mano destra alla visiera del berretto. Sono dispensati dal saluto:

- a) coloro che stanno effettuando la regolazione del traffico;
- b) i motociclisti in marcia e coloro che sono a bordo di autoveicoli;
- c) il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone o alla bandiera nazionale.

Art. 26

Norme disciplinari

La responsabilità civile e le sanzioni disciplinari degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono regolate dalla normativa prevista dalle leggi, dagli accordi contrattuali nonché dal regolamento generale per il personale del Comune. Il Comandante è tenuto a rendere noto a tutto il personale della P.L. le norme relative alle sanzioni disciplinari vigenti e a promuovere le relative sanzioni.

Art. 27

Accertamenti sanitari

In caso di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi del Corpo, a seguito di certificazione medica dell'Amministrazione Sanitaria. Essi vengono sottoposti ai necessari controlli psico-sanitari periodicamente e comunque

almeno ogni 24 mesi. Le notizie, le schede e gli accertamenti sono vincolati al rispetto delle norme sulla privacy.

La Giunta comunale determina le modalità per il mutamento di mansioni per i dipendenti riconosciuti fisicamente inadatti allo svolgimento dei servizi attribuiti alla Polizia Locale i quali possono essere trasferiti ai ruoli amministrativi dell'Ente secondo le disposizioni delle normative vigenti in materia.

CAPO VI

DOTAZIONI

Art. 28

Uniformi

L'uniforme e i distintivi da porre sulle uniformi, i simboli distintivi di grado attribuito a ciascun operatore di P.L. in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli e alle prescrizioni risultanti dalle norme e dalle direttive emanate dalla regione Liguria (L. n. 40 del 08/08/95 e succ. modifiche ed integrazioni).

Art. 29

Obbligo di indossare l'uniforme

Il personale appartenente alla P.L. impiegato nei servizi di vigilanza, di controllo, di piantonamento, di pattugliamento e di scorta, veste obbligatoriamente l'uniforme per tutta la durata del turno, comprese le prescritte buffetterie, cinturone con fondina esterna con pistola se assegnata e manette, salvo che per eccezionali e motivate esigenze di servizio non venga disposto altrimenti dal Responsabile del Servizio.

Art. 30

Uso dell'uniforme

Il personale addetto alla Polizia Municipale indossa l'uniforme ordinaria. L'uso in servizio da parte degli agenti di Polizia Municipale di abiti civili in relazione a specifiche esigenze di servizio sono disposti per iscritto dal Comandante.

Potrà essere indossata per particolari servizi speciali di Protezione Civile, pronto impiego calamità e/o Ordine pubblico, apposita uniforme da lavoro. Il colore, le scritte, i contrassegni, i simboli e le placche di riconoscimento della medesima, devono essere conformi alla normativa vigente in materia.

Art. 31

Cura della persona e dell'uniforme

L'appartenente alla polizia municipale deve indossare l'uniforme con dignità e decoro. La cura della persona e l'aspetto formale devono essere tali da consentire un uso appropriato dell'uniforme e dell'equipaggiamento.

In particolare deve avere cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi che possono incidere sul prestigio e sul decoro sia personale che dell'Ente che rappresenta.

Il personale deve altresì porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba, dei baffi, nonché i cosmetici da trucco eventualmente usati dal personale femminile siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.

Nelle circostanze in cui si indossa l'abito civile, e fuori servizio, tranne nei casi di rappresentanza, non si possono indossare effetti o altri oggetti costituenti parte della divisa.

Art. 32

Mezzi ed apparecchiature in dotazione agli Agenti di Polizia Municipale

Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione agli appartenenti alla Polizia Locale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti dalla Regione in applicazione dell'art. 6, V comma, della Legge 07.03.86 n. 65.

Tutto il personale sarà dotato di apparecchi portatili ricetrasmittenti e delle attrezzature indispensabili al servizio cui è destinato.

Ogni autoveicolo sarà dotato di apparecchio ricetrasmittente al fine di garantire l'efficiente collegamento con il Comando.

Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche o, che ne abbia comunque la disponibilità, è tenuto ad usarli correttamente con moderazione e solo ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente, al Responsabile del Servizio, ogni necessità di manutenzione.

Art. 33

Arma di ordinanza in dotazione

L'armamento in dotazione agli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza" è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale in relazione al servizio prestato.

Tutti i componenti della Polizia Locale se in possesso della qualifica di P.S. prestano servizio armato con pistola del tipo e con le caratteristiche da determinarsi con delibera della Giunta comunale secondo quanto disposto dal D.M.I. del 4 marzo 1987 n. 145.

Gli Operatori vengono addestrati all'uso dell'arma, durante il corso iniziale di formazione professionale e devono effettuare le esercitazioni annuali previste al Poligono di Tiro.

Per l'uso, il tipo e le modalità del porto dell'arma si applicano le disposizioni vigenti in materia e in particolare quelle previste dagli artt. 52 e 53 del Codice Penale e dal D.M.I. n. 145 del 4.3.1987.

Art. 34

Veicoli in dotazione

Ogni appartenente al servizio di Polizia Locale ha l'obbligo della guida dei mezzi assegnati al servizio stesso. Non sarà mai possibile l'uso dei veicoli e/o apparecchiature in dotazione alla Polizia Locale per compiti diversi da quelli di Istituto. Per il personale che espleta servizi di Polizia Stradale è previsto il rilascio della relativa patente ai sensi dell'art. 139 del D.L.

30.04.92 n. 285.

Art. 35

Tessera e distintivo di riconoscimento

Gli appartenenti al Corpo di P.L. sono muniti di tessera di servizio fornita dall'Amministrazione che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona, nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma di cui all'art. 6, comma 4, del D.M.I. del 4 marzo 1987 n. 145. Tutti gli appartenenti al Corpo devono sempre portare con la tessera di servizio ed esibirla a richiesta prima di qualificarsi.

Art. 36

Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento (art. 22 Legge 7.8.1990, n. 241). Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 7.3.1986, n. 65, il presente Regolamento verrà trasmesso all'Assessorato agli Enti Locali della Regione Liguria, per il successivo inoltro al Commissario di Governo.

Art. 37

Norme finali

Il presente regolamento è integrato dall'allegato A) che prevede il regolamento per la disciplina dell'armamento del Servizio di Polizia Locale.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le ulteriori fonti del diritto vigente in materia.

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI
AL CORPO DI POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI OSPEDALETTI

Art.1

NORME GENERALI

A norma dell'art.5 della Legge 7 marzo 1986,n.65 e dell'art.2, comma 1, del D.M.I. del 4 marzo 1987, n.145, tutti gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Ospedaletti, ai quali è riconosciuta la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza da parte del Prefetto, possono portare le armi, di proprietà dell'Amministrazione Comunale, del tipo ammesso e adeguato alle esigenze di difesa personale come previsto dagli artt.52 e 53 del vigente Codice Penale.

Art.2

NUMERO E TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

La quantità e il tipo delle armi in dotazione al Corpo è stabilita con provvedimento del Sindaco, con l'osservanza di quanto prescritto dall'art.3 del D.M.I. del 4.3.1987, n.145.

Le armi in dotazione sono le pistole di tipo semiautomatico, di modelli idonei scelti tra quelli iscritti nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo, di cui all'art.7 della Legge 18 maggio 1975, n. 110 e successive modificazioni, aventi calibro:

6,35; 7,65 (Browning); 9 corto; nonché altre armi o strumenti di difesa personale appositamente previsti da ulteriori norme giuridiche in materia.

Tali modelli potranno subire modifiche in relazione alle esigenze della vigilanza e alle innovazioni tecnologiche della produzione.

Le modificazioni ai tipi di armi in dotazione dovrà essere preventivamente comunicata al Prefetto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.4 del D.M.I. del 4 marzo 1987, n.145, su proposta del Comandante, al personale femminile potrà essere assegnata un arma di modello e calibro diverso da quello in dotazione al personale maschile.

Art.3

ASSEGNAZIONE DELLE ARMI

Il Sindaco, con proprio provvedimento della validità di cinque anni, assegna l'arma in via continuativa ai singoli componenti il Corpo della Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, addetti a svolgere le funzioni previste dagli artt.3 e 5, comma 1, lettere a),b),c) della Legge 7 marzo 1986 n. 65.

L'assegnazione delle armi è subordinata al possesso dell'idoneità psico-fisica del soggetto a svolgere mansioni che prevedano il porto e l'uso delle armi. Tale idoneità deve essere certificata da un Medico del Servizio d'Igiene Pubblica competente per territorio. Alla scadenza dei cinque anni previsti l'assegnazione è rinnovata con il rilascio di un nuovo provvedimento, previa presentazione di un nuovo certificato medico, che attesti il perdurare dell'idoneità psico-fisica del dipendente al porto e all'uso delle armi.

Il Sindaco, a suo personale giudizio, in qualsiasi circostanza e per qualsiasi motivo, può ritirare l'arma ad ogni singolo assegnatario quando ritenga che il soggetto non sia più idoneo a portare l'arma assegnata. Il ritiro dovrà essere disposto con provvedimento scritto e motivato. L'eventuale restituzione sarà subordinata al rilascio di un nuovo certificato medico.

Le spese relative alle previste certificazioni sono a totale carico del Comune.

Art.4

ASSEGNAZIONE DELLE MUNIZIONI

Ad ogni assegnatario di pistola vengono dati in consegna due caricatori di munizioni per difesa, integrati in caso di utilizzo e un numero variabile di munizioni annuali per l'addestramento, in funzione del tipo e del livello d'addestramento previsto.

Le munizioni per l'addestramento potranno essere fornite dal Poligono di Tiro e addebitate direttamente al Comune.

Le munizioni assegnate per la difesa, trascorso un periodo di circa cinque anni, potranno essere utilizzate in una sessione di tiro presso il Poligono, sostituendole con altre di nuovo acquisto,osservando la vigente normativa giuridica in materia d'armi e munizioni.

Art.5

MODALITA' DEL PORTO DELL'ARMA D'ORDINANZA

Gli addetti al Corpo di Polizia Locale in servizio esterno in uniforme, portano la pistola nell'apposita fondina esterna.

Nei servizi interni non è obbligatorio portare l'arma, ma occorre averla sempre nella immediata disponibilità.

Il personale femminile può essere esentato dall'obbligo della fondina esterna, è comunque obbligato di avere la pistola al seguito se assegnata.

L'arma è portata preferibilmente in modo non visibile durante i servizi nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, nei servizi di rappresentanza con il Gonfalone e nelle scuole durante le lezioni di Educazione Stradale.

I dipendenti ai quali è assegnata l'arma sono autorizzati al porto della stessa per raggiungere il proprio domicilio dal luogo di servizio e viceversa, anche quando il domicilio è situato fuori del Comune previa comunicazione e conseguente nulla osta del Prefetto di Imperia.

Il dipendente è autorizzato a portare l'arma fuori del territorio comunale nei giorni stabiliti per l' addestramento al Poligono di tiro, previa apposita comunicazione da inoltrare al Prefetto di Imperia almeno 10 giorni prima dell'esercitazione (art.19 D.M.I. 4.3.1987, n.145, modificato dal D.M. 18.8.1989, n. 341).

Tutti gli addetti sono autorizzati a portare esclusivamente l'arma in dotazione e non possono, durante il servizio, portare armi diverse da quelle assegnate.

Se per motivi di servizio il dipendente estrae la pistola alla presenza di altre persone o abbia utilizzato le munizioni in dotazione, deve presentare dettagliato rapporto scritto al Comando.

L'uso improprio dell'arma e della sua custodia ricade esclusivamente sull'assegnatario che ne ha la piena responsabilità consequenziale.

Eventuali provvedimenti punitivi del Sindaco, relativi all'uso improprio delle armi, saranno comunicati al Prefetto di Imperia.

Art. 6

MODALITA' DI CONSEGNA DELLE ARMI

L'arma è affidata al consegnatario in via continuativa, previa annotazione degli estremi del provvedimento di assegnazione del Sindaco, sul previsto Registro delle armi.

Nella tessera personale di servizio è indicata l'assegnazione dell'arma in via continuativa.

Il consegnatario deve immediatamente restituire l'arma quando:

- viene a mancare la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
- subentra l'inedoneità psico-fisica prevista dal Regolamento;
- si cessa dal servizio e in tutti i casi in cui venga disposto il ritiro da parte del Sindaco o del Prefetto.

Art. 7

DOVERI DELL'ASSEGNETARIO

Il dipendente al quale viene assegnata l'arma in via definitiva deve:

- verificare la corrispondenza del numero di matricola dell'arma, le condizioni di funzionalità della stessa e l'adeguatezza delle munizioni;
- applicare scrupolosamente le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- partecipare con impegno alle previste esercitazioni di tiro, mantenendo costantemente adeguato addestramento;
- custodire scrupolosamente l'arma e provvedere alla manutenzione.

L'arma in dotazione non potrà essere lasciata incustodita all'interno dell'auto o del luogo di lavoro.

Nei casi di assenza dal servizio potrà essere temporaneamente depositata nell'apposita cassaforte del Comando, previa specifica autorizzazione.

Art. 8

ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO

I dipendenti del Corpo di P.L. in possesso della qualifica di Agente di Pubblica sicurezza, vengono forniti di pistola per il servizio armato dopo aver raggiunto la necessaria abilità al tiro e al maneggio dell'arma. Ogni anno devono superare un corso di lezioni previste di tiro a segno presso il Poligono di Tiro a Segno sezionale.

Se il dipendente non riesce a superare il corso di tiro entro l'anno e non abbia ottenuto l'idoneità prevista dal precedente comma, il Sindaco revoca con proprio provvedimento l'assegnazione dell'arma, dandone comunicazione al Prefetto.

Il corso di lezioni di tiro può essere ripetuto più volte e se il dipendente viene riconosciuto idoneo, l'arma sarà di nuovo assegnata.

Il Sindaco ha la facoltà di disporre più addestramenti al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti ai servizi esterni di Polizia Locale o solamente per coloro che svolgono servizio notturno o altre incombenze.

Gli Agenti di Pubblica Sicurezza, assegnatari della pistola in via continuativa, hanno l'obbligo di mantenere l'iscrizione alla sezione del Tiro a Segno Nazionale. La partecipazione al corso di addestramento al tiro è obbligatoria.

Tutti i dipendenti portatori d'arma sono obbligati a partecipare ai corsi di formazione o aggiornamento psico-attitudinali, legalmente riconosciuti o autorizzati dalla Regione Liguria.

Tutte le spese relative o conseguenti agli adempimenti contenuti nel presente Regolamento, sono a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9

NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme giuridiche relative all'uso e alla detenzione di armi e munizioni ed in particolare quelle previste dagli artt. 52 e 53 del Codice Penale e dal D.M.I. 4 marzo 1987, n.

145, nonché le ulteriori fonti del diritto vigente in materia e tutte le altre norme che potranno essere emanate dagli Organi competenti.